

COMUNE di **SAN VINCENZO VALLE ROVETO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL

**CONSIGLIO COMUNALE**

<b>n. 28</b> del Reg.	<i>OGGETTO: Deliberazione Corte dei Conti n. 230/2015/PRSE del 25 agosto 2015: presa d'atto e deduzioni.</i>
--------------------------	--

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **otto** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 21,10 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **prima convocazione** ed in sessione **ORDINARIA** il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti il **Sindaco**, Ing. **Giulio LANCIA**, ed i Consiglieri:

1	<i>Carlo</i>	<b>ROSSI</b>	<b>Sì</b>
2	<i>Giovanni</i>	<b>RUGGHIA</b>	<b>Sì</b>
3	<i>Antonello</i>	<b>RICCI</b>	<b>Sì</b>
4	<i>Paola</i>	<b>SILVERI</b>	<b>Sì</b>
5	<i>Giovanni</i>	<b>GEMMITI</b>	<b>Sì</b>
6	<i>Danilo Maria</i>	<b>VERNARELLI</b>	<b>Sì</b>
7	<i>Simone</i>	<b>ROMANELLI</b>	<b>No</b>
8	<i>Renato</i>	<b>BOCCIA</b>	<b>Sì</b>

<b>ASSEGNATI n. nove + Sindaco</b>	<b>PRESENTI: sette + Sindaco</b>
<b>IN CARICA n. otto + Sindaco</b>	<b>ASSENTI:</b> Cons. Romanelli, il quale ha fatto pervenire al Segretario comunale un sms per segnalare che è impossibilitato a partecipare alla seduta per cause di forza maggiore.

- Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del T.U. 18.08.2000, n. 267, presiede il Sindaco Ing. **Giulio LANCIA**.
- Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto comunale sono presenti gli assessori, non consiglieri, *Sabrina Olimpia Martinelli*, Vicesindaco, e *Marcello Blasetti*, mentre risulta assente l'assessore non consigliere *Silvano Cicchinelli*.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Claudio ROSSI**.
- La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale, il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO

Ricevuta la deliberazione 230/2015/PRSE del 25.08.2015, con la quale la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha formulato osservazioni in ordine al questionario sul rendiconto 2013 trasmesso dal Revisore dei conti, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L.;

Preso atto che la predetta deliberazione è stata assunta in esito all'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della L. 23.12.2005, n. 266, i quali così testualmente recitano:

*“166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.*

*167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione”;*

Richiamato l'art. 148 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, il quale – come indica espressamente la rubrica dell'articolo e come sottolinea la stessa deliberazione della Corte qui oggetto di trattazione – rafforza i poteri di controllo della Corte dei Conti;

Visto il contenuto della citata deliberazione della Corte dei Conti n. 230/2015/PRSE, e preso atto dell'analisi condotta dalla Sezione di Controllo la quale – sulla base di quanto riferito dall'organo di revisione – non ha rilevato “*gravi irregolarità*” né suggerisce “*misure correttive da adottare*”;

Atteso che la stessa Sezione ha comunque ritenuto “opportuno” richiamare l'attenzione di questo Consiglio su sette “*irregolarità/criticità*”;

Ritenuto che i rilievi sollevati dalla Corte meritino di essere trattati da questo Consiglio;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione a scrutinio palese, il cui esito acclarato e proclamato dal Presidente dell'adunanza è il seguente: favorevoli all'unanimità

## DELIBERA

Di prendere atto del positivo riscontro effettuato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, in ordine alla relazione dell'Organo di revisione di questo Ente sul rendiconto 2013, giusta quanto riconosciuto nella ridetta delibera n. 230/2015/PRSE;

Di osservare, in merito alle denunciate situazioni di potenziale criticità rilevate dalla Corte, quanto segue:

1. Quanto alla asserita mancanza di “*efficienza nell'attività di lotta all'evasione*”, si fa presente preliminarmente che le competenze tributarie – per le ridotte dimensioni organizzative dell'ente - sono attribuite ad uffici multifunzionali, ossia che si occupano di molte materie oltre quelle fiscali. In particolare, nell'esercizio di riferimento (2013), i tributi

TARSU-TOSAP erano gestiti dall'Ufficio Amministrativo, il quale si occupava anche di servizi demografici, sociali, elettorale, servizi ed attività parascolastiche e culturali, commercio e servizi cimiteriali. Mentre l'IMU era gestita dall'Ufficio economico-finanziario che si occupa di contabilità, gestione economica del personale (compresi stipendi e pratiche pensionistiche), dichiarazioni fiscali e previdenziali per l'intera amministrazione. Entrambi gli uffici, costituiti praticamente dal solo funzionario responsabile (eccezion fatta per i servizi demografici, per i quali l'ufficio amministrativo ha potuto avvalersi di un istruttore amministrativo) assicurano servizio di *front office* a favore della cittadinanza nelle materie di propria competenza. In questo quadro è risultato estremamente problematico pretendere dagli stessi uffici un impegno su una materia complessa come quella degli accertamenti. In ogni caso, le entrate relative ai tributi in parola appaiono in linea con i tassi di riscossione che si registrano a livello nazionale e, specie per quel che riguarda IMU, con le previsioni standard effettuate dal Min. Interno ai fini del calcolo del FSC. Non si deve poi trascurare come il contrasto all'evasione sia una questione che coinvolge l'intero sistema fiscale e contributivo italiano, come attestano le indagini svolte da numerosi ed autorevoli istituti ed organismi, tra i quali la stessa Corte dei Conti, che denunciano situazioni (a livello nazionale, dove invece esistono sistemi ed apparati appositamente dedicate), in alcuni casi, veramente clamorose. Ciò certamente non esime questo Ente dal dover prestare attenzione al deprecabile fenomeno ma altrettanto certamente si deve tener conto del contesto generale in cui esso si verifica e della scarsità di risorse a disposizione per contrastare un fenomeno, alimentato anche da repentini cambi di sistema (si pensi solo al regime del tributo sui rifiuti che nel corso degli ultimissimi anni ha conosciuto – spesso in perfetta concorrenza tra loro – TARSU, TIA 1 e TIA 2, TARES e TARI. In un contesto che vede, quindi, convivere – a tacer d'altro - nello stesso ordinamento imposizioni strettamente fiscali con prestazioni di natura "corrispettiva"). Questa confusione disorienta gli uffici non meno che i cittadini e richiede una costosa opera di costante aggiornamento (professionale ma anche di software) che, specie i piccoli comuni, non sono quasi mai in grado di sostenere con la necessaria tempestività, proprio per la mancata (ma, va detto, anche in parte "inesigibile") "specializzazione" dei funzionari responsabili.

2. "Presenza di residui attivi e passivi risalenti ad esercizi precedenti al 2009". Per quanto riguarda i residui attivi, si tratta di un importo modesto (€ 9.462,87) iscritto nel Titolo VI (partite di giro). Per quanto riguarda i residui passivi si tratta di un importo pari ad € 109.682,98, di cui € 87.380,11, iscritti al titolo I e conservati per lo più "prudenzialmente" – secondo quanto consentiva il regime di contabilità anteriore la riforma del D.lgs. 118/2011 – per fronteggiare situazioni debitorie anche "potenziali". Analoghe considerazioni valgono per le più modeste somme iscritte nel titolo II (€ 15.547,75) e nel titolo IV (€ 6.755,12). In ogni caso, appare evidente come siano eccedenti i residui passivi rispetto a quelli attivi. Ad ogni buon conto, si fa presente che tali iscrizioni sono state verificate e riviste nei successivi esercizi e particolarmente in sede di riaccertamento straordinario previsto dal nuovo ordinamento contabile.
3. "Mancato contenimento delle spese ai sensi dell'art. 6, commi da 7 a 10, e da 12 a 14 del DL 78/2010, e dall'art. 5, comma 2, del DL 95/2012".
  - a. Limite di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del DL 78/2010. Per quanto riguarda le spese per "studi ed incarichi di consulenza", il limite appare pienamente rispettato, come risulta dalla prima riga del prospetto 1.15.1 riportato a pag. 34 del questionario

reso dal Revisore. Qui si conferma che nell'anno di riferimento (2013) non sono state sostenute spese per “*studi ed incarichi di consulenza*”;

- b. Limite di spesa di cui all'art. 6, comma 8, del DL 78/2010. Anche per quanto riguarda le “*spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza*” risulta rispettato il limite di legge, non essendo state sostenute spese a tale titolo. La circostanza è documentata nella seconda riga del citato prospetto 1.15.1;
- c. Limite di spesa di cui all'art. 6, comma 9, del DL 78/2010. Anche per quanto riguarda le “*spese per sponsorizzazioni*” (nella accezione che ne ha dato la Corte dei Conti in numerosi pareri, tra i quali si segnala quello reso dalla sezione di controllo della Regione Abruzzo con la deliberazione n. 346/2012/PAR), il Revisore ha correttamente certificato che l'Ente non ha sostenuto spese a tale titolo (ibidem).
- d. Limite di spesa di cui all'art. 6, comma 12, del DL 78/2010. Le spese “*per missioni*”, secondo quanto accertato dal Revisore, hanno registrato un lieve sfioramento rispetto al limite fissato dalla norma (50% della spesa sostenuta nel 2009). Come precisamente rappresentato dal Revisore (cfr. IV rigo del ridetto prospetto 1.15.1), il limite di spesa era fissato in € 578,89 (=50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 e che era stata pari ad € 1.157,78). In primo luogo va osservato come trattasi, già nel loro complesso, di somme molto modeste. In secondo luogo, si fa rilevare come la somma indicata nel rendiconto 2013 è comunque molto ridotta rispetto a quella di riferimento del 2009 (717,30 € contro 1.157,78 €). Lo sfioramento sarebbe costituito dalla differenza tra 717,30 € e 578,89 €. Ossia la presunta violazione ammonterebbe ad € 138,41. Queste somme esiguissime sono state spese per rimborsare amministratori e lavoratori degli oneri di viaggio (in particolare ticket autostradali) per raggiungere sedi di istituzioni sopracomunali, tutte distanti dalla sede di questo Comune (in particolare: L'Aquila e Pescara, dove notoriamente si trovano i principali uffici delle amministrazioni statali, regionali e provinciali. Si fa presente, a puro titolo di esempio, che un viaggio per Pescara a/r costava nel 2013 circa 18,00 € di soli ticket autostradali). Appare finanche superfluo far rilevare come sia spesso necessario recarsi presso i predetti uffici, per chiarimenti, informazioni, istruttorie e conferenze, al fine di perseguire quell'obiettivo di “*buon andamento*” previsto in Costituzione. Si ricorda che la stessa norma, sulla cui “*ragionevolezza*” ci sarebbe molto da discutere (imponendo essa tagli lineari del tutto arbitrari), prevede una valvola di sfogo, laddove stabilisce che “*Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali*”, a dimostrazione che lo stesso legislatore si è reso conto di quanto rischiosa potesse risultare la sua rigida applicazione a fronte del superiore principio di “*buon andamento*” sancito dall'art. 97 della Costituzione.
- e. Limite di spesa di cui all'art. 6, comma 13, del DL 78/2010, relativo al contenimento delle spese di “*formazione*”. Anche in questo caso occorre far innanzitutto rilevare l'ammontare veramente esiguo delle somme in discussione. Poi si fa constatare come, seppur non conseguito l'impossibile obiettivo di legge, si è comunque ridotto

del 9,64% il già modesto *budget* del 2009. In proposito vale sottolineare come le spese sostenute non riguardino l'organizzazione da parte dell'Ente di corsi, convegni o simposi bensì la frequenza dei dipendenti a corsi di formazione organizzati da altri Enti o organismi. Si invocano al riguardo le numerose disposizioni di carattere normativo e contrattuale che obbligano le amministrazioni ad assicurare la formazione dei propri dipendenti. Soprattutto si invoca, anche qui, l'art. 97 della Costituzione, atteso che – specie in anni di esasperate e finanche schizofreniche evoluzioni del sistema normativo - la formazione e l'aggiornamento professionale sono condizioni imprescindibili perché l'amministrazione possa svolgere con minima competenza le proprie attribuzioni.

- f. Limite di spesa di cui all'art. 5, comma 2, del DL 95/2012, relativo al contenimento delle spese per "l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi". Il riferimento va fatto in prima battuta a quanto accertato dal Revisore nel prospetto 1.15.4, riportato alle pp. 34 e 35 del questionario. In questo caso solo *prima facie* la violazione appare evidente. Senonché occorre fare alcune puntualizzazioni che ridimensionano i dati forniti. In generale, tenuto conto delle dotazioni complessive dell'Ente e dei compiti di istituto svolti (si pensi solo alla vigilanza su un territorio comunale molto vasto, costituito da 8 centri frazionali e da oltre cento Km di strade carrabili interne. Si consideri che la sola frazione di Morrea, sita a circa 800 m s.l.m. ed in posizione eccentrica rispetto al territorio di competenza, dista più di 12 km dal Capoluogo; è raggiungibile solo attraverso una tortuosa strada che si inerpica lungo i costoni del monte su cui la Frazione stessa si trova situata. Specialmente durante i periodi invernali si deve assicurare una certa opera di vigilanza e verifica –ad esempio assicurando un periodico spargimento di sale per evitare la formazione di lastre di ghiaccio - a favore di una popolazione costituita in larga parte da persone anziane), l'importo accertato, per € 11.734,25, appare anche modesto. In realtà, in tale somma sono compresi non soltanto gli oneri relativi alle "autovetture" propriamente intese, come recita il dato testuale della norma (per autovetture devono intendersi i mezzi indicati nell'art. 54, comma 1, lettera a), ossia "*destinate al trasporto di persone*") ma anche le spese sostenute per l'esercizio di un autoveicolo per trasporto promiscuo (necessario per svolgere numerosi compiti di istituto ed il trasporto di materiale), dello scuolabus e per l'impiego di una spazzatrice, anch'essa destinata a precisi ed inderogabili compiti di istituto (lo spazzamento delle strade, su cui ved. allegato 1 D.P.R. 27-4-1999 n. 158, che considera i "*Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL*", come un componente naturale della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani). Si precisa che dell'intera somma indicata (pari ad € 11.734,25) la gran parte (ossia € 9.500,00) è rappresentata da spese per fornitura di carburante per tutti i mezzi comunali (compresi, in primo luogo ed in larga parte (circa il 70%), quelli operativi non interessati dalla norma: Scuolabus, Pickup Tata e spazzatrice). La restante somma, pari ad € 2.234,25, è costituita da interventi di manutenzione e riparazione in gran parte (all'incirca nella stessa quota percentuale già indicata) relativi al mezzo promiscuo (Pickup TATA) ed alla macchina spazzatrice, come comprovano fatture ed atti di liquidazione depositati presso l'ufficio ragioneria. In

sostanza le spese per “autovetture” sono ridotte al minimo e sono strettamente legate ad incomprimibili compiti d’istituto: vigilanza, sopralluoghi ed interventi vari sul vasto territorio comunale, il cui mancato svolgimento avrebbe rischiato di vanificare la ragion d’essere stessa dell’Ente.

4. Non è stato allegato al rendiconto né trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte il prospetto delle spese di rappresentanza, in quanto secondo quanto già sopra illustrato (ved. supra n. 3, lett. b) e soprattutto come accertato nella II riga del già citato prospetto 1.15.1 (pag. 34 del questionario), nell’esercizio 2013 l’Ente non ha impegnato somme per spese di rappresentanza.
5. Mancata pubblicazione dell’elenco delle spese di rappresentanza sul sito web. Vale la stessa ragione di cui al punto precedente.
6. L’ente risulta avere organismi partecipati in perdita in almeno uno degli ultimi tre anni. Trattasi del CAM SpA, società *in house* che gestisce il Servizio Idrico Integrato sulla base di un atto di concessione regionale. Presso tale organismo questo Ente vanta una partecipazione largamente minoritaria (2,79% del capitale sociale), tale da non consentire serie azioni di manovra e di effettivo controllo.
7. Quanto alla “mancata coincidenza del totale dei debiti di finanziamento, al 31 dicembre 2013, indicato nel conto del patrimonio, con il totale indebitamento di fine anno”, si osserva che, in seguito a riscontri incrociati effettuati tra i dati del “conto del patrimonio” e quelli indicati nella “relazione” del revisore (cfr. p. 44), si registra effettivamente un marginale scostamento tra quanto risulta nel prospetto 3.3 del questionario reso dal Revisore (in cui si accerta un indebitamento totale di € 1.412.524,00), mentre la consistenza finale accertata nel “passivo” del conto del patrimonio è pari ad € 1.415.864,24. L’errore non appare pregiudizievole sia per la sua evidente tenuità (pari allo 0,236% dell’intero stock di debito), sia perché “sopravvaluta” indebitamente una posta passiva. Si tratta evidentemente di malaugurato errore materiale occorso nelle complicate fasi di trascrizione/trasferimento/aggiornamento/registrazione dei dati. In ogni caso si conferma che il dato esatto è quello indicato dal Revisore e che si procederà al riallineamento in sede di approvazione del nuovo conto del patrimonio (2015).

Di trasmettere copia del presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed al revisore dei Conti.

Si è espresso parere favorevole alla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.05.2003.

**IL SINDACO**

Ing. *Giulio* LANCIA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. *Claudio* ROSSI

---

*Prot. n. ....*

*Data...17/09/2015...*

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.sanvincenzovallerovento.aq.it/>, a partire dal ...**17/09/2015**... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al ...**02/10/2015**...

Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all'entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3.

*Dalla Residenza Comunale*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. *Claudio* ROSSI

**SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li...17/09/2015...**

---